

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 55/08

17 luglio 2008

Sentenza della Corte nella causa C-132/06

Commissione / Italia

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONDANNA IL CONDONO FISCALE ITALIANO SULL'IVA

La rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti colpevoli di frode

La legge italiana¹ prevede, per gli anni compresi tra il 1998 ed il 2001, la possibilità per i soggetti passivi IVA di *rettificare* le dichiarazioni presentate, attraverso una «Dichiarazione integrativa» accompagnata dal pagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di IVA calcolata mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta.

Una procedura di «Definizione automatica» consente peraltro ai soggetti passivi, che non hanno presentato la dichiarazione, di *versare* un importo corrispondente (o inferiore) al 2% dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, ed un importo pari al 2% dell'IVA detratta nel medesimo periodo.

Ognuno di questi due meccanismi comporta l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, l'esclusione dell'applicazione al contribuente di sanzioni penali, nonché l'esclusione di ogni accertamento tributario (fino al limite, tuttavia, equivalente al doppio dell'importo dell'IVA che risulta nella dichiarazione integrativa riguardo a questa procedura).

La Commissione sostiene che l'Italia, avendo previsto in maniera espressa e generale la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, ha violato gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA e dal principio generale di leale cooperazione. Essa sottolinea che la direttiva ha lo scopo di fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti di controllo necessari per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta, mediante un'efficace azione di accertamento e di lotta all'evasione. La Commissione sostiene che uno Stato membro non ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all'obbligo di assoggettare ad IVA determinate categorie di operazioni.

La Corte ricorda innanzitutto che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire che l'IVA dovuta nel suo territorio sia

¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Supplemento ordinario n. 240 alla G.U.R.I. 31 dicembre 2002).

interamente riscossa, verificando le dichiarazioni fiscali, calcolando l'imposta dovuta e garantendone la riscossione. Se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà nell'applicazione dei mezzi a loro disposizione, essi sono tuttavia tenuti a garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e a non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti.

La legge italiana induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione.

La Corte dichiara che lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che beneficiano del condono fiscale conduce ad una quasi-esenzione fiscale che, per la sua entità², pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e danneggia il mercato comune, poiché i contribuenti in Italia possono sperare di non dovere versare una considerevole parte degli oneri fiscali.

La Corte respinge, invece, la giustificazione, avanzata dall'Italia, che attribuisce al condono fiscale il merito di avere consentito all'erario di recuperare immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giudiziari, una parte dell'IVA non dichiarata inizialmente. Essa ritiene, al contrario, che la misura in questione - introdotta appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l'IVA e implicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto - consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente agli obblighi in materia di IVA, perfino quando le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare le irregolarità.

La Corte condanna, perciò, la rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA, effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA e l'obbligo di leale cooperazione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR DE EN HU IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-132/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*

² In base alle cifre fornite dalla Repubblica italiana, circa il 15% dei soggetti passivi, ossia quasi 800 000 di loro, avrebbero richiesto il beneficio del condono fiscale nel corso dell'anno 2001.